



AREA IV - TERRITORIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

SERVIZIO 2 – Ufficio Commercio/Agricoltura/Artigianato/Attività Produttive

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 22 DEL 12-02-2020

**Oggetto: REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO NEL LOCALE MERCATO SETTIMANALE PER MANCATO UTILIZZO.
DITTA: CHIESA GIANLUCA**

L'anno duemilaventi il giorno tredici del mese di gennaio nella Residenza Municipale, il sottoscritto
Geom. F. Ingalisi

RESPONSABILE AREA IV

VISTA la legge 8.6.1990, n.142;
VISTA la legge 127, 98 del 15/05/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. n.23 del 07/09/1998, ad oggetto: Attuazione nella Regione siciliana di norme della L.15.05.1997 n.127;
VISTA la circolare regionale, Ass.to EE.LL. n.29.01.1990 n.2;
VISTA la l.R. n.23.12.2000 n.30;
VISTO il D. Lgv 18.08.2000 n.267;
VISTA la legge reg.le n.18/95 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art.10 del vigente Regolamento comunale per il Commercio su Aree pubbliche approvato con Delibera di C.C. n.14 del 03/04/2003;
VISTA la nota protocollo nr. 2458 del 25/01/2019, a firma del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria del Comune, nella quale vengono elencati i nominativi dei titolari assegnatari dei posteggi nel locale mercato settimanale che non hanno ancora provveduto al pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico relativo alle annualità 2016,2017,2018 e 2019;
VISTA l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, tipo b, n.400 del 11/12/2013, relativa al posteggio n.43 del mercato settimanale del martedì di Piazza Sant'Anna rilasciata al sig. Chiesa Gianluca nato a Catania il 06/09/1967 e residente a San Pietro Clarenza in via Umberto n.370/c;
Vista la nota redatta dal comando di Polizia municipale dalla quale si evince che la SV non ha utilizzato il posteggio del mercato settimanale senza giustificato motivo per un periodo superiore a mesi tre, giusto quanto previsto dall'art.34 del Regolamento Comunale;
Ritenuto di dover procedere alla revoca di autorizzazione del Posteggio;
Accertata la propria competenza in merito all'emanazione dell'atto di cui in parola, trattandosi di provvedimento meramente gestionale;
Considerato che la presente determinazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità ed è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.151, comma 4 del Decreto L.vo n.267/2000 "Testo Unico sull'Ordinamento degli EE.LL.", con apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile dei servizi Finanziari attestante la copertura finanziaria;



Visto l'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;

DETERMINA

DI REVOCARE alla ditta Chiesa Gianluca, l'autorizzazione n.400 del 11/12/2013 rilasciata da questo Ente, per mancato utilizzo del posteggio del mercato settimanale senza giustificato motivo per un periodo superiore a mesi tre;

Si avverte che, in applicazione della Legge n.1034/1971, l'interessato potrà avanzare ricorso entro 60 gg. Dalla notifica della presente al Tribunale Amministrativo Regionale.

La Presente ordinanza viene notificata:

1. Alla ditta Chiesa Gianluca
2. Al Comando di Polizia Municipale per la vigilanza di quanto disposto;
3. Al Sig. Sindaco e all'Ass.re al Commercio per opportuna conoscenza.



Il Dirigente Area IV
(Geom. F. Ingalisi)